



Comune di
Canonica d'Adda

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Canonica d'Adda, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Previo consenso degli uffici comunali competenti, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché il rilascio di eventuali nulla osta da altre amministrazioni/gestori, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.

4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al Regolamento del piano generale degli impianti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Numero massimo di impianti o relativa superficie risultano indicati nel Regolamento del piano generale degli impianti di cui al precedente comma.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 (novanta) giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione mediante elaborato grafico;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo;
- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 (due) mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone ed alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione

ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su

beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Canonica d'Adda.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Canonica d'Adda, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario

incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Canonica d'Adda, alla data del 31 dicembre 2019, risulta avere una popolazione residente di 4.321 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati piantina comunale, elenco vie ed impianti;
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie

complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni

realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.

9. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

10. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00 per le occupazioni temporanee e € 10,00 per le occupazioni permanenti.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nelle allegate piantina comunale ed elenco vie; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegata piantina comunale; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA 1 e 2
<i>Descrizione</i>
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
<i>Descrizione</i>
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni Diffusione Pubblicitaria

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.

Articolo 29

Riduzioni e Maggiorazioni Tariffe Temporanee

1. Per le occupazioni inferiori all'anno la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore riduzione del 50%
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera

2. Per le occupazioni temporanee si applica:

- a) fino a 14 giorni tariffa intera
- b) da 14 a 30 giorni riduzione del 25%
- c) oltre i 30 giorni riduzione del 50%

3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria secondo la tariffa.

4. Riduzioni della tariffa temporanea:

- a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30%;

- b) per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- c) le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 30%;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese oppure con carattere ricorrente si applica una convenzione per cui la tariffa è ridotta del 50%;
- g) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30% se in seconda categoria, e tariffe ordinarie se in prima categoria.

5. Maggiorazioni della tariffa temporanea:

- a) per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%;
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Articolo 30 **Riduzioni Tariffe Permanenti**

1. In merito a quanto stabilito dal nuovo canone patrimoniale di concessione vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa.

Per le superfici eccedenti i 1000 mq la tariffa è così ridotta:

- a) per i primi 200 mq eccedenti ridotta del 10%;
- b) per le superfici eccedenti i 1200 mq e fino a 1500 mq ridotta del 20%;
- c) per le superfici eccedenti i 1500 mq ridotta del 30%;
- d) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 30%;
- e) per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie di 9 mq. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è ridotta del 10%;
- g) per i passi carrabili di accesso agli impianti della distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 30%;
- h) non sono previste riduzioni alla tariffa ordinaria sui passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili dal proprietario o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Articolo 31 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 25, comma 5, del presente regolamento;

g) le occupazioni con tende;

h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

i) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;

j) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;

k) le occupazioni realizzate da ONLUS, purché abbiano reso dichiarazione di cui all'art.11 del D. Lgs 460/1997;

l) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;

m) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

o) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

p) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;

u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti;
- y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 32

Termini per il versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.549,37, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 33

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 34

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 35

Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dall'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 commi da 796 a 802:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 36

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori per somme inferiori ad € 5,00 per le occupazioni temporanee e € 10,00 per le occupazioni permanenti.

Articolo 37

Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 38

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 40 Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Canonica d'Adda garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato elenco impianti.

Articolo 41 Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato elenco impianti al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente circa al 10% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente a circa 90% della superficie disponibile.

Articolo 42 Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e periodo di esposizione.

Articolo 43 Tariffe e maggiorazioni

Le maggiorazioni operano indipendentemente e sono cumulabili tra loro.

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 100% in caso di richiesta da parte del committente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

2. Il canone per l'affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli è maggiorato del 50%
3. Il canone per l'affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli è maggiorato del 100%.
4. Il canone è maggiorato del 50% per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni di superficie superiore ad 1 mq.

Articolo 44 **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 45 **Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 46 **Modalità per il servizio affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 47

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 48 Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel marzo 2021.

Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché le tariffe, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel marzo 2021.

Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro dicembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 49 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021



ELENCO VIE	CATEGORIA
Via Baumann	2
Via Bergamo	2
Via Brembate	2
Via Calvi	2
Via Caravaggio	2
Piazza della Chiesa	2
Via Cimitero	2
Piazza Confraternita	2
Piazza del Comune	2
Via del Lavoro	2
Via dell'Artigianato	2
Via delle Industria	2
Via del Sindacato	2
Via Don Piloni	2
Via Donizzetti	2
Via Europa	2
Via Fara	2
Piazza Libertà	2
Via Locatelli	1
Via Lodi	1
Via Lombardia	2
Via Manzoni	2
Via Marconi	1
Vicolo Marietti	2
Via Massari	1
Via Matteotti	1
Via Moro	2
Via Nuova	2
Via Pascoli	2
Via Piazza Vecchia	2
Via Ramponi	2
Via S. Anna	2
Strada Com. da Fara a Pontirolo	2
Strada Com. della Guardella	2
Strada Cons. della Balossa	2
Strada Cons. di Valle di Rho	2
S.P. 141	2
S.P. 184 Bis	2
S.S 525 del Brembo	2
Via Torino	2
Via Trento	2
Via Trieste	2
Via Vallazza	2
Via XXV Aprile	2
Via Verdi	2
Via Villa Vittorio	2

ELENCO SPAZI AFFISSIONI - COMMERCIALI

Via	Quantità	Formato
Via Bergamo	3	140x200
Via Bergamo	2	200x140
Via Caravaggio	3	140x200
Via Cimitero	2	140x200
Via Donizzetti	1	200x140
Via Europa	1	200x140
Via Locatelli	1	140x200
Via Lodi	5	200x140
Via Lodi	3	140x200
Via Lombardia	2	200x140
Via Moro	2	140x200
Via Ramponi	1	200x140
Via Torino	1	200x140
Via Trento	1	140x200
Via Trento	1	200x140
Via Verdi	2	200x140
Via Verdi	2	140x200

ELENCO SPAZI AFFISSIONI - FUNEBRI

Via	Quantità
Via Baumann	1
Via Caravaggio	1
Via Cimitero	2
Via Locatelli	1
Via Lodi	1
Via Moro	1
Via Ramponi	1
Via Trento	1
Via Verdi	1

ELENCO SPAZI AFFISSIONI - ISTITUZIONALI

Via
Piazza del Comune
Via Bergamo
Via Caravaggio
Via Donizzetti
Via Europa
Via Lodi
Via Lombardia
Via Moro
Via Trento
Via Verdi



Comune di
CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2021

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

A - Occupazioni permanenti

Trattasi di occupazioni stabili effettuate dopo il rilascio della concessione con durata non inferiore all'anno solare.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree, sono state classificate in due categorie, come da planimetria di perimetrazione del centro abitato

La tassa è commisurata alla superficie espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le superfici superiori al 1000 metri quadri per ambedue le occupazioni temporanee e permanenti saranno calcolate in base al vigente regolamento.

Di seguito riportata la tabella riguardante le occupazioni permanenti commisurata alla superficie occupata con riferimento all'anno solare.

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale		0,80	0,60
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo comunale		0,56	0,42
3	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico		0,56	0,42
4	Passi carrabili :			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata		0,40	0,30
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali		0,72	0,54
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;		0,40	0,30
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario		0,72	0,54
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti		0,56	0,42
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata		0,80	0,60

B - Occupazioni temporanee

Trattasi di occupazioni della durata inferiore all'anno.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo nell'ambito della stessa categoria/natura vengono calcolate cumulativamente arrotondando al metro quadro.

Le superficie eccedenti al 1000 metri quadri saranno calcolate con riferimento al vigente regolamento.

Le occupazioni riguardanti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate come segue:

- del 50% sino a 100 mq
- del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo		0,10	0,10
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo		0,10	0,10
3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa		0,10	0,10
4	Occupazione per fiere e festeggiamenti		0,125	0,10
5	Occupazioni venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto		0,10	0,10
6	Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,10	0,10
7	Occupazione con autovetture di uso privato		0,10	0,10
8	Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia		0,10	0,10
9	Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive		0,10	0,10
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione		0,10	0,10
11	Occupazione in occasione di manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale sportivo organizzate da associazioni e gruppi che vedono il coinvolgimento di ambulanti, hobbisti ed espositori vari: - attività commerciale di vendita fino a 10 mq - attività commerciale di vendita oltre 10 mq - hobbisti ed espositori - Onlus e Associazioni riconosciute	Al gg Al gg Al gg Al gg	8,33 16,67 8,33 Esenti	

C - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Tali occupazioni (cavi, impianti, conduttura e manufatti in genere destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi) vengono calcolate in base alle tariffe delle tabelle sotto riportate:

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.		6,50	4,33
2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: taxa dovuta nella misura complessiva		1,83	
3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari taxa annua		2,83	1,83
4	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della taxa annua		0,50	0,37

Per la costruzione a cura del comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre la taxa un contributo una tantum delle spese di costruzione delle gallerie ammontante in misura massima al 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni			
a	fino a 1 km		0,33	0,16
b	superiore al km lineare		0,50	0,25
2	Occupazioni di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le seguenti maggiorazioni:			
a1	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni fino a 1 km lineare		0,43	0,22
a2	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni superiore a 1 km lineare		0,65	0,32
b1	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 fino a 1 km lineare		0,50	0,25
b2	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 superiore a 1 km lineare		0,75	0,37
c1	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni fino a 1 km lineare		0,67	0,33
c2	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni superiore a 1 km lineare		1,00	0,50

D - Impianto ed esercizio di distributori di carburante

Il canone annuale è determinato in misura forfettaria in base alle seguenti tariffe:

Distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3000L	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
	1,03	0,87	0,53	0,20

Aumento tariffa di 1/5 ogni 1.000 lt o frazione.

Ammissa tolleranza del 5% sulla capacità del serbatoio.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000L o frazione degli altri serbatoi.

Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco posizionato su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente capoverso A.

E – Distributori automatici vari sul territorio comunale

Per l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi con la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

Distributori automatici vari	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE
	0,37	0,27	0,20



Comune di Canonica D'adda

PROVINCIA DI BERGAMO

CANONE UNICO PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARiffe ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARiffe STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARiffe)		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

A - Tariffa per pubblicità ordinaria

1) Pubblicità normale

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale
€ 0,06	€ 12,39	€ 0,06	€ 12,39	€ 0,09	€ 18,58	€ 0,12	€ 24,90

2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%)

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale
€ 0,12	€ 24,78	€ 0,12	€ 24,78	€ 0,18	€ 37,16	€ 0,24	€ 49,80

B - Tariffa per pubblicità con pannelli luminosi

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie:

PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI	
Giornaliera	Annuale
€ 0,17	€ 49,57

PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO	
Giornaliera	Annuale
€ 0,08	€ 24,79

C - Tariffa per pubblicità sui veicoli

1) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio (indipendentemente dalla superficie occupata):

DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
	senza rimorchio	con rimorchio
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 74,37	€ 148,74
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 49,58	€ 99,16
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 24,79	€ 49,58

2) Pubblicità per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato:

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale	Giornaliera	Annuale
€ 0,06	€ 12,39	€ 0,06	€ 12,39	€ 0,09	€ 18,58	€ 0,12	€ 24,78

Per le superfici luminose l'aumento è pari al 100% della tariffa base;

- giornaliera € 0,12

- annuale € 24,78

3) Il canone non è dovuto:

- per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

D – Tariffa per pubblicità varia giornaliera

Tipo pubblicità	Tariffa giornaliera	
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	A giorno o frazione € 0,76	
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	A giorno o frazione € 6,20	
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per persona a giorno o frazione € 2,07	
Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	A giorno o frazione inferiore a 30 giorni € 2,07	Superiore a 30 giorni € 1,03
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	A giorno o frazione € 49,58	
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	A giorno o frazione € 24,79	

E - Tariffa per pubbliche affissioni

Per manifesti costituiti da fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:
Calcolo effettuato sulle tariffe precedenti inglobando la deficienza numerica

Manifesti costituiti da fogli 70x100	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,545	€ 0,47

Per manifesti costituiti da più fogli 70 x 100 si applicano le seguenti tariffe per periodi di 10 giorni:
Calcolo effettuato sulle tariffe precedenti inglobando la deficienza numerica

Manifesti costituiti da più di un foglio 70x100 (es. 100x140)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 2,31	€ 0,69

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.



Comune di
CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2021

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

A - Occupazioni permanenti

Trattasi di occupazioni stabili effettuate dopo il rilascio della concessione con durata non inferiore all'anno solare.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree, sono state classificate in due categorie, come da planimetria di perimetrazione del centro abitato

La tassa è commisurata alla superficie espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le superfici superiori al 1000 metri quadri per ambedue le occupazioni temporanee e permanenti saranno calcolate in base al vigente regolamento.

Di seguito riportata la tabella riguardante le occupazioni permanenti commisurata alla superficie occupata con riferimento all'anno solare.

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale		0,80	0,60
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo comunale		0,56	0,42
3	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico		0,56	0,42
4	Passi carrabili :			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata		0,40	0,30
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali		0,72	0,54
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;		0,40	0,30
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario		0,72	0,54
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti		0,56	0,42
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata		0,80	0,60

B - Occupazioni temporanee

Trattasi di occupazioni della durata inferiore all'anno.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo nell'ambito della stessa categoria/natura vengono calcolate cumulativamente arrotondando al metro quadro.

Le superficie eccedenti al 1000 metri quadri saranno calcolate con riferimento al vigente regolamento.

Le occupazioni riguardanti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate come segue:

- del 50% sino a 100 mq
- del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo		0,10	0,10
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo		0,10	0,10
3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa		0,10	0,10
4	Occupazione per fiere e festeggiamenti		0,125	0,10
5	Occupazioni venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto		0,10	0,10
6	Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,10	0,10
7	Occupazione con autovetture di uso privato		0,10	0,10
8	Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia		0,10	0,10
9	Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive		0,10	0,10
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione		0,10	0,10
11	Occupazione in occasione di manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale sportivo organizzate da associazioni e gruppi che vedono il coinvolgimento di ambulanti, hobbisti ed espositori vari: - attività commerciale di vendita fino a 10 mq - attività commerciale di vendita oltre 10 mq - hobbisti ed espositori - Onlus e Associazioni riconosciute	Al gg Al gg Al gg Al gg	8,33 16,67 8,33 Esenti	

C - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Tali occupazioni (cavi, impianti, conduttura e manufatti in genere destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi) vengono calcolate in base alle tariffe delle tabelle sotto riportate:

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.		6,50	4,33
2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: taxa dovuta nella misura complessiva		1,83	
3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari taxa annua		2,83	1,83
4	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della taxa annua		0,50	0,37

Per la costruzione a cura del comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre la taxa un contributo una tantum delle spese di costruzione delle gallerie ammontante in misura massima al 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni			
a	fino a 1 km		0,33	0,16
b	superiore al km lineare		0,50	0,25
2	Occupazioni di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le seguenti maggiorazioni:			
a1	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni fino a 1 km lineare		0,43	0,22
a2	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni superiore a 1 km lineare		0,65	0,32
b1	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 fino a 1 km lineare		0,50	0,25
b2	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 superiore a 1 km lineare		0,75	0,37
c1	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni fino a 1 km lineare		0,67	0,33
c2	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni superiore a 1 km lineare		1,00	0,50

D - Impianto ed esercizio di distributori di carburante

Il canone annuale è determinato in misura forfettaria in base alle seguenti tariffe:

Distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3000L	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
	1,03	0,87	0,53	0,20

Aumento tariffa di 1/5 ogni 1.000 lt o frazione.

Ammessa tolleranza del 5% sulla capacità del serbatoio.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000L o frazione degli altri serbatoi.

Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco posizionato su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente capoverso A.

E – Distributori automatici vari sul territorio comunale

Per l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi con la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

Distributori automatici vari	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE
	0,37	0,27	0,20



Comune di
CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2021

**TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO (BASE DI CALCOLO PER LE TARIFFE)		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €

A - Occupazioni permanenti

Trattasi di occupazioni stabili effettuate dopo il rilascio della concessione con durata non inferiore all'anno solare.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree, sono state classificate in due categorie, come da planimetria di perimetrazione del centro abitato

La tassa è commisurata alla superficie espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le superfici superiori al 1000 metri quadri per ambedue le occupazioni temporanee e permanenti saranno calcolate in base al vigente regolamento.

Di seguito riportata la tabella riguardante le occupazioni permanenti commisurata alla superficie occupata con riferimento all'anno solare.

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	€/mq	24,00 €	18,00 €
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo comunale	€/mq	16,80 €	12,60 €
3	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€/mq	16,80 €	12,60 €
4	Passi carrabili :			
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata	€/mq	12,00 €	9,00 €
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€/mq	21,60 €	16,20 €
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;	€/mq	12,00 €	9,00 €
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	€/mq	21,60 €	16,20 €
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	€/mq	16,80 €	12,60 €
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	€/mq	24,00 €	18,00 €

B - Occupazioni temporanee

Trattasi di occupazioni della durata inferiore all'anno.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. In caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o metro lineare la tassa viene determinata per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo nell'ambito della stessa categoria/natura vengono calcolate cumulativamente arrotondando al metro quadro.

Le superficie eccedenti al 1000 metri quadri saranno calcolate con riferimento al vigente regolamento.

Le occupazioni riguardanti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate come segue:

- del 50% sino a 100 mq
- del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazione ordinaria del suolo	€/mq	1,50 €	1,00 €
2	Occupazione soprastanti e sottostanti il suolo	€/mq	1,05 €	0,70 €
3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	€/mq	1,05 €	0,70 €
4	Occupazione per fiere e festeggiamenti	€/mq	2,25 €	1,50 €
5	Occupazioni venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	€/mq	0,30 €	0,25 €
6	Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€/mq	0,30 €	0,20 €
7	Occupazione con autovetture di uso privato	€/mq	1,50 €	1,00 €
8	Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	€/mq	1,05 €	0,70 €
9	Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive	€/mq	1,05 €	0,70 €
10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione	€/mq	0,75 €	0,50 €
11	Occupazione in occasione di manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale sportivo organizzate da associazioni e gruppi che vedono il coinvolgimento di ambulanti, hobbisti ed espositori vari: - attività commerciale di vendita fino a 10 mq - attività commerciale di vendita oltre 10 mq - hobbisti ed espositori - Onlus e Associazioni riconosciute	Al gg Al gg Al gg Al gg	5,00 € 10,00 € 5,00 € Esenti	

In ogni caso la tariffazione non può essere inferiore ad € 0,06/mq o ml al giorno

C - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Tali occupazioni (cavi, impianti, conduttura e manufatti in genere destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi) vengono calcolate in base alle tariffe delle tabelle sotto riportate:

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

	Occupazione - caratteristiche		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.	€/km	195,00 €	130,00 €
2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: taxa dovuta nella misura complessiva	€/km	55,00 €	
3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari taxa annua	€/km	85,00 €	55,00 €
4	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della taxa annua	€/km	15,00 €	11,00 €

Per la costruzione a cura del comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre la taxa un contributo una tantum delle spese di costruzione delle gallerie ammontante in misura massima al 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

	Occupazione - Caratteristiche - Tariffa giornaliera		Categ. 1	Categ. 2
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni			
a	fino a 1 km	€/km	6,00 €	3,00 €
b	superiore al km lineare	€/km	9,00 €	4,50 €
2	Occupazioni di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le seguenti maggiorazioni:			
a1	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni fino a 1 km lineare	€/km	7,80 €	3,90 €
a2	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni superiore a 1 km lineare	€/km	11,70 €	5,85 €
b1	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 fino a 1 km lineare	€/km	9,00 €	4,50 €
b2	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 superiore a 1 km lineare	€/km	13,50 €	6,75 €
c1	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni fino a 1 km lineare	€/km	12,00 €	6,00 €
c2	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni superiore a 1 km lineare	€/km	18,00 €	9,00 €

D - Impianto ed esercizio di distributori di carburante

Il canone annuale è determinato in misura forfettaria in base alle seguenti tariffe:

Distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3000L	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
	€ 31,00	€ 26,00	€ 16,00	€ 6,00

Aumento tariffa di 1/5 ogni 1.000 lt o frazione.

Ammissa tolleranza del 5% sulla capacità del serbatoio.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000L o frazione degli altri serbatoi.

Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco posizionato su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente capoverso A.

E – Distributori automatici vari sul territorio comunale

Per l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi con la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

Distributori automatici vari	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	FRAZIONI, SOBBORGH E ZONE PERIFERICHE
	€ 11,00	€ 8,00	€ 6,00

Comune di Canonica D' Adda

Organo di revisione

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PREMESSE

Viste:

- le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale, il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il , la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
- le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25% delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "**possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando le modalità previste dalla normativa
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità ;

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
- che lo stesso non appare in contrasto con la normativa nazionale

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto premesso, esposto e verificato, il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione del Regolamento comunale per l'applicazione DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Remedello, 25 Marzo 2021

L'organo di revisione

DOTT. CLAUDIO CAVALLARI

Rapporto di verifica

Nome file **Parere regolamento Canone Unico.pdf.p7m**

Data di verifica **26/03/2021 11:06:35 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Claudio Cavallari	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 26/03/21 12.06

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 25/03/2021 11:25:04 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Claudio Cavallari

Seriale: 011741bf

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CVLCLD64C27H230U

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 12/05/2020 11:33:53 UTC a 24/05/2023 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC